



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale	
N. 7/ 198	di data 11/11/24

Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI AD UN DIPENDENTE SOSTENUTE PER CAUSA DI SERVIZIO - ULTERIORE IMPORTO (EURO 1.097,60)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con propria determinazione 4.09.2024 n. 164 è stato rimborsato al dipendente, le cui generalità sono indicate nel prospetto di cui all'Allegato n. 1, che forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione l'importo di Euro 4.399,25 a fronte delle spese legali sostenute nel corso del procedimento penale avanti il Tribunale di Trento, che con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, citata nell'allegato di cui sopra, aveva disposto l'archiviazione del procedimento;

considerato che la somma rimborsata è stata ridotta rispetto alla fattura quietanzata presentata dal dipendente, ritenendo di uniformarsi a quanto precisato nel parere espresso dall'Avvocatura di Stato, pervenuto il 9 agosto 2024 prot. n. 0309761;

atteso che nel suddetto parere l'Avvocatura dello Stato ha ritenuto "eccessiva" la voce di spesa concernente la cosiddetta "fase decisionale";

considerato che per un secondo dipendente, coinvolto anch'egli nello stesso procedimento, si era già acquisito medesimo parere di congruità all'Avvocatura dello Stato che non ha eccepito alcun rilievo con riguardo alla medesima voce di spesa, e che la parcella risultava tra l'altro di importo complessivamente più elevato rispetto a quella del dipendente le cui generalità sono indicate nel prospetto di cui all'Allegato n. 1;

considerato altresì che il dipendente in premessa aveva in precedenza richiesto ed ottenuto un parere di congruità al Consiglio dell'Ordine degli avvocati reso in data 3.9.2023 come previsto dalla circolare interna;

vista quindi la richiesta del dipendente medesimo di data 2.9.2024 di rimborso della spesa sostenuta di Euro 5.496,85 comprensiva di Euro 112,70 per parere di congruità dell'Ordine degli avvocati;

atteso che la voce di spesa concernente la "fase decisionale" ritenuta eccessiva dall'Avvocatura dello Stato e che ha comportato un rimborso parziale delle spese legali risulta in realtà in misura identica agli altri due dipendenti coinvolti nel procedimento per i quali, in un caso si è acquisito il solo parere di congruità al Consiglio dell'ordine degli avvocati e nell'altro caso un parere di congruità all'Avvocatura dello Stato che non ha evidenziato alcuna anomalia nelle voci di parcella neppure nella voce di parcella concernente la "fase decisionale";

rilevato che la fase decisionale è stata evidentemente e sostanzialmente la stessa per i tre dipendenti coinvolti;

ritenuto pertanto incongruo l'iniziale rimborso parziale delle spese legali sostenute

pagina 1/3

dal dipendente di cui in premessa stante che la voce di spesa della cosiddetta "fase decisionale" risulta identica nel suo ammontare a quella degli altri dipendenti per i quali si è proceduto all'integrale rimborso di quanto sostenuto per le spese legali;

considerato che la stessa Avvocatura di Stato ha precisato che il parere di cui sopra viene reso *"in via facoltativa e senza effetti vincolanti"* per l'Amministrazione e che lo stesso *"non impedisce l'autonoma valutazione della richiesta di rimborso"*;

ritenuto quindi, al fine di garantire uniformità di trattamento ai dipendenti coinvolti nel procedimento penale, di integrare quanto rimborsato al dipendente di cui in premessa procedendo a rimborsare l'ulteriore quota risultante dalla fattura quietanzata dall'interessato;

visti gli articoli 117 (Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali) e 118 (Disposizioni interpretative della disciplina sul rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali) del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;

ritenuto pertanto, per uniformità con le altre parti coinvolte nel procedimento e a fronte della suddetta fattura quietanzata presentata dal dipendente, di rimborsare le spese legali a saldo per l'intero importo della fattura pari a € 5.496,85 e corrispondere al dipendente l'ulteriore importo di Euro 1.097,60;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione

(P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
visto il Decreto sindacale n. 114/2023/05 di data 29 dicembre 2023 prot. n.
C_L378/S005/0452072 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

- di impegnare e rimborsare, per le ragioni espresse in premessa, l'ulteriore importo di Euro 1.097,60 al dipendente, le cui generalità sono indicate nell'Allegato n. 1, che sottoscritto dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione a titolo di rimborso spese legali. Ai fini della tutela della riservatezza dei dati contenuti negli Allegati, se ne acconsente l'accesso con le forme e con le modalità previste dal regolamento per l'esercizio del diritto di accesso e di informazione sull'attività dell'Amministrazione comunale;
- di imputare la spesa di Euro 1.097,60 al cap. 243 con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2025-2026 che presenta la necessaria disponibilità;
- di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2024.

Allegati in formato elettronico

\\

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

\\

Il Dirigente del Servizio
dott. Alessio Ravagni

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 11/11/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale

N. 7/ 198

di data 11/11/24

Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI AD UN DIPENDENTE SOSTENUTE PER CAUSA DI SERVIZIO - ULTERIORE IMPORTO (EURO 1.097,60)

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2024	01101.04.00243	U.1.04.02.05.999	0701			1.097,60	"	141201 (1268782 9)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 19 novembre 2024